

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI
(WHISTLEBLOWER)**

Approvato dal Cda in data 26 marzo 2018.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. , disciplina le modalità di segnalazione di illeciti e le misure di tutela adottate dalla Società o, al fine di garantire:

- . a) la tutela dell'anonimato del segnalante;
- . b) il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante;
- . c) l'imparzialità e l'efficacia del processo di accertamento

Articolo 2 – Destinatari del regolamento.

Il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti di S.E.C.AM S.p.a. e delle sue controllate (SEA S.r.l., Enerbio S.r.l.), assunti sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato. Esso è esteso altresì a stagisti , consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici della società e delle sue controllate.

Articolo 3 – Definizione di Whistleblower

Con la generica espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che in ambito aziendale riferisce di condotte illecite delle quali cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce – nel rispetto dei principi etici di correttezza e buona fede - all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla singola gestione societaria e, inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Società e le sue controllate.

Articolo 4 – Tipologia delle segnalazioni

La tutela del *Whistleblower* è garantita in tutti i casi in cui un destinatario del presente Regolamento segnali al Responsabile della prevenzione della corruzione, all'Organismo di Vigilanza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- a) condotte (anche omissive), eventi o situazioni penalmente rilevanti;
- b) condotte (anche omissive), eventi o situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto, al fine di ottenere vantaggi privati, della funzione svolta all'interno della società e dei poteri a lui affidati;
- c) condotte (anche omissive), eventi o situazioni in cui venga in evidenza un mal funzionamento o cattiva gestione della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite

Le segnalazioni devono riguardare condotte, eventi o situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa. Segnalazioni di questo genere non saranno di conseguenza prese in considerazione.

Articolo 5 – Modalità di segnalazione e comunicazione.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione al quale è attribuito, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di condurre le verifiche e gli accertamenti del caso.

A tale scopo, la segnalazione – redatta sul modello allegato al presente regolamento - deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- a) identità del soggetto che effettua la segnalazione e funzione/mansioni svolte;
- b) descrizione il più possibile chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute ;
- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute ;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione può essere inoltrata:

- in modalità cartacea ed in busta chiusa e anonima con indicazione "RISERVATA PERSONALE" al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) della Società e consegnata a mano o spedita a mezzo posta ordinaria o raccomandata;
- in modalità elettronica trasmettendo la copia del modello di segnalazione via mail all'indirizzo: segnalazione.rpc@secam.net

La segnalazione può essere inviata, in via elettronica, anche all'Organismo di Vigilanza della società all'indirizzo mail: segnalazione.odv@secam.net

Articolo 6. - Verifica della segnalazione.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettua ogni verifica ritenuta opportuna ad accertare la fondatezza delle circostanze riportate nella segnalazione e, in relazione alla natura della violazione segnalata, potrà provvedere a:

- comunicare la segnalazione alla Direzione aziendale per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- inoltrare la segnalazione a chi di competenza per i profili di responsabilità disciplinare;
- inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni alla società dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. La trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza

Articolo 7. – Tutela del Whistleblower.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, procedimenti giudiziari e controversie di lavoro) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e può essere conosciuta unicamente dal RPC.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché al diritto di accesso civico e di accesso civico

generalizzato. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente regolamento vige il divieto di discriminazione, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Articolo 8 – Responsabilità del Whistleblower

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

Allegato:

- Modulo di segnalazione

**MODULO DI SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI
(art. 5 Regolamento)**

a) Identità del soggetto che effettua la segnalazione e funzione/mansioni svolte		
Cognome	Nome	Funzione / mansioni svolte
b) descrizione il più possibile chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;		
c) circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute		
Data del fatto	Luogo del fatto	Altro
d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciute		
Nominativo / Funzione		Altri elementi per identificazione
e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione		
Nominativo / Funzione		Altri elementi per identificazione
f) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati		
g) altre informazioni che possono fornire utile riscontro sulla fondatezza dei fatti segnalati		
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, riportata in calce alla presente		
Data	Firma	Recapito segnalante

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Finalità del trattamento: i dati personali verranno trattati da SECAM S.p.A. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento: in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: potranno venire a conoscenza dei dati personali il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) della Società e l'Organismo di Vigilanza della società.
5. Diritti dell'interessato: all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati della Società SECAM S.P.A.;
6. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è SECAM S.p.A. con sede in Sondrio, via Vanoni, 79, in persona del legale rappresentante pro tempore;
7. Responsabile del trattamento: il Responsabile del trattamento dei dati è SECAM S.p.A. con sede in Sondrio, via Vanoni, 79, in persona del Direttore